

in grado di rispondere alle mie domande e di darci gli opportuni schiarimenti.

**FALQUI-PES, relatore.** Il ministro d'agricoltura e commercio ha esternato alla Commissione, che vi era una particolare concessione, che era stata fatta per estrazione; ma non ha date le nozioni relative alla quantità, nè al modo, nè al tempo in cui questa si dovesse eseguire. Io per me non saprei dare su questo particolare maggiori riscontri. Sono stato incaricato del rapporto sulla legge in genere senza questi particolari rapporti, che possono essere a cognizione del Ministero.

**PRESIDENTE.** Ho mandato a pregare il signor ministro d'intervenire alla seduta.

Attendendolo, passeremo alla discussione di un'altra legge.

**DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSIONE DEL PALAZZO D'ORIA TURSI AL MUNICIPIO DI GENOVA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge relativo alla cessione dei palazzi D'Oria Tursi, e Ducale. Il progetto del Ministero è questo (Vedi vol *Documenti*, pag. 498):

« *Articolo unico.* È autorizzata a favore del municipio di Genova la cessione in proprietà del palazzo D'Oria Tursi e delle sue adiacenze, compreso in esse il palazzo delle Torrette, in detta città esistenti, con che dal municipio stesso si riconosca di niun effetto il decreto del 7 maggio 1848, e si concorra nella spesa della demolizione dell'anticorpo del palazzo Ducale per la somma di lire cinquanta mila da pagarsi in cinque annue rate eguali di lire 10,000, da cominciare dal giorno in cui sarà posto mano alla demolizione medesima. »

**PALLIERI.** Signori, essendo questa la prima volta che un progetto del genere di quello di cui si tratta viene sottoposto alle deliberazioni del Parlamento, io credo di dover fare un'osservazione in ordine alla forma del progetto medesimo, affine specialmente che il procedimento tenuto in questo primo caso non possa nell'avvenire invocarsi coll'autorità che ordinariamente si attribuisce ai precedenti.

Signori, lo Stato vuol esser considerato sotto doppio aspetto: o come *unità nazionale ed individualità politica*, o come *persona morale e proprietario*. Egli è secondo il primo significato che il gran re di Francia diceva: *L'État c'est moi*, e che noi, cittadini, di un libero Governo, possiamo dire con maggior ragione: *Lo Stato siam noi*. Sotto l'altro punto di vista lo Stato possiede i suoi beni come li possiede la divisione amministrativa, il comune, un privato qualunque.

A questa doppia fisionomia dello Stato corrispondono le due specie di funzioni de' ministri: o, infatti, egli agiscono nell'interesse generale dello Stato, ed allora dei loro atti non sono responsabili che davanti al Parlamento, ed ha luogo la massima che l'autorità amministrativa è indipendente dall'autorità giudiziaria; od egli, e specialmente il ministro delle finanze, agiscono nell'interesse patrimoniale dello Stato, ed allora sono soggetti alla giurisdizione dei tribunali non meno che i privati.

Una distinzione analoga a quelle dianzi accennate esiste del pari rispetto agli atti del Parlamento. Imperocchè quando esso provvede all'interesse generale dello Stato, *unità nazionale*, cioè fa con leggi, voglio dire con leggi propriamente dette, il cui carattere è di comandare, d'ordinare, di rego-

lare, di proibire. Allorchè, per lo contrario, provvede allo speciale interesse demaniale dello Stato *proprietario*, allora altro non emana fuorchè una sanzione, una ratifica, un'approvazione d'una convenzione che, acconsentita soltanto dal ministro di finanze, non potrebbe avere alcuna efficacia.

Di uno degli atti in secondo luogo contemplati si tratta presentemente, giacchè hassi a stipulare una convenzione tra il ministro delle finanze nell'interesse del demanio dello Stato ed il sindaco di Genova nell'interesse di quella città.

Se si fosse voluto promuovere una decisione intorno ai diritti rispettivamente spettanti al demanio dello Stato ed alla città di Genova, si avrebbe dovuto aver ricorso al tribunale ordinario, unico giudice competente nella fattispecie.

Ma, lasciata la via contenziosa, ben lodevolmente hanno divisato il ministro delle finanze e quel Consiglio comunale di addivenire ad una transazione, e porre fine in tal modo ad ogni controversia.

Ora io chieggo in quale conformità debba procedere il ministro delle finanze quando ha d'uopo della sanzione del Parlamento per un contratto nell'interesse demaniale.

Egli debbe manifestamente uniformarsi a quanto si pratica in tutti i casi simili. Egli debbe presentarsi al Parlamento col progetto della convenzione già steso e firmato, al perfetto compimento della quale più nulla manchi fuorchè la sanzione che viene a domandare; dimodochè l'intervenzione del Parlamento potrà ridursi, ove l'ideata convenzione incontri il suo gradimento, ad adottare semplicemente una disposizione del seguente tenore: *È approvata la convenzione stipulata fra il ministro delle finanze... e in data del...* Così, qualora occorra ad un'azienda di fare un contratto, l'intendente generale stipula effettivamente, colla clausola però sempre della superiore approvazione, il relativo atto, nel quale si procura l'irretrattabile consenso degli altri contraenti, e che quindi per la voluta approvazione trasmette al ministro competente. Così le persone ed i corpi privilegiati, cui è necessaria l'approvazione dei tribunali o dell'autorità amministrativa, non prima a questi ricorrono che l'atto già sia perfetto rispetto alle altre parti e più nulla occorra rispetto ad essi, salvo tale approvazione. Così sotto il Governo assoluto, che ci ha lasciati a questo riguardo esempi ben degni d'essere imitati, semprechè accadeva di stipulare un acquisto di stabili fra il regio patrimonio ed un comune, emanava per ultimo ed a relazione del ministro delle regie finanze la sovrana provvisione che approvava il contratto nell'interesse delle stesse finanze, cioè, dopo che il comune, adempiuti tutti gl'incombenti dalle leggi richiesti, aveva dal Re, a relazione del ministro dell'interno, ottenuta l'approvazione del contratto nel particolare suo interesse. Così, infine, presso tutti i Governi costituzionali, ogniquale volta avviene di dover procedere ad una convenzione come quella attualmente in questione, si presenta dal Ministero il progetto della convenzione stessa già sottoscritto con la sola riserva della parlamentare approvazione. A questo stesso metodo doveva appigliarsi il ministro delle finanze nel caso di cui si tratta, e spero che almeno vi si atterrà per l'avvenire.

Seguendosi un altro sistema, come nella fattispecie, molti sono gli inconvenienti che potrebbero derivarne, e basti in proposito ritenere che l'approvazione conceduta dal Parlamento altro non avendo, giusta quanto si è poc'anzi osservato, della legge che il nome, cioè impartendo esso unicamente un assenso nell'interesse del demanio, senza nulla poter determinare per ciò che concerne agli interessi altrui, rimarrebbe perciò destituito d'ogni effetto un atto del Parlamento sanzionato dal Re, ogniquale volta ricusassero gli altri